

Città di Follonica

*Unico per l'installazione
delle opere precarie e
dei complementi
di arredo urbano e
di pubblicitaria*

*Delibera del Consiglio Comunale
n. 30 del 17 marzo 2008*



REGOLAMENTO

INDICE

INDICE

CAPO I - NORMA GENERALE

| | | |
|------------|--|---|
| Articolo 1 | Oggetto del presente Regolamento e definizioni | 1 |
|------------|--|---|

CAPO II - DISCIPLINA DEI GAZEBO

| | | |
|------------|---|---|
| Articolo 2 | Disciplina | 2 |
| Articolo 3 | Gazebo | 2 |
| Articolo 4 | Individuazione degli Ambiti e delle Attività ammesse per l'installazione di Gazebo | 2 |
| Articolo 5 | Gazebo installati da privati, a servizio delle attività ammesse. Definizione delle modalità costruttive: tipologia, dimensioni, sistemi di fissaggio e temporalità | 4 |
| Articolo 6 | Ambiti urbani unitari | 5 |
| Articolo 7 | Opere precarie negli stabilimenti balneari e nelle attività nell' U.T.O.E. della Costa | 6 |
| Articolo 8 | Obbligo dell'acquisizione del nulla-osta | 7 |
| Articolo 9 | Ambito temporale | 7 |

CAPO III - PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEI TITOLI

ABILITATIVI PER L' INSTALLAZIONE. OBBLIGHI E SANZIONI

| | | |
|-------------|---|---|
| Articolo 10 | Titolo abilitativo per la installazione | 8 |
| Articolo 11 | Installazione di opere precarie ad uso cantiere e di servizio | 8 |
| Articolo 12 | Titolo abilitativo alla installazione di opere precarie ad uso sportivo o a servizio di impianti o strutture sportive di proprietà comunale | 8 |
| Articolo 13 | Installazione di gazebo a servizio di manifestazioni | 9 |
| Articolo 14 | Obblighi degli interessati titolari | 9 |
| Articolo 15 | Sanzioni secondo le norme repressive degli abusi | 9 |

CAPO IV - PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEI TITOLI

ABILITATIVI PER L' INSTALLAZIONE. OBBLIGHI E SANZIONI

| | | |
|-------------|---|----|
| Articolo 16 | Definizione di complementi di arredo urbano | 10 |
| Articolo 17 | Norme di dettaglio per la definizione dei complementi di arredo urbano nell'ambito di Via Roma e Via Amorotti, compreso numeri civici e toponomastica | 11 |
| Articolo 18 | Norme di dettaglio per la definizione dei complementi di arredo urbano nella restante area inclusa nell'ambito del Centro Urbano | 13 |
| Articolo 19 | Procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi | 15 |
| Articolo 20 | Sanzioni | 16 |
| Articolo 21 | Allegati | 17 |

COMUNE DI FOLLONICA

REGOLAMENTO UNICO PER L'INSTALLAZIONE DELLE OPERE PRECARIE E DEI COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO E DI PUBBLICISTICA .

CAPO I

NORMA GENERALE

Art. 1 - Oggetto del presente Regolamento e definizioni.

1. Il Presente Regolamento coordina le norme e disciplina gli interventi relativamente alle opere precarie e ai complementi di arredo urbano e pubblicitaria a servizio delle attività esistenti.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le installazioni delle opere precarie, inerenti mercati settimanali o stagionali.

3. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) **Le opere precarie:** quelle che hanno un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. Pertanto non comportano alcuna durevole e permanente trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e che per loro stessa natura risultino destinate a soddisfare necessità contingenti, limitate puntualmente nel tempo.
- 2) **Gazebo:** opera precaria costituita da struttura verticale astiforme, con copertura in tela, completamente aperta su tutti i lati. Possono essere installati, secondo le modalità determinate dal presente regolamento, negli spazi esterni alle attività, specificate all'art. 4. Ai gazebo, in virtù della attribuzione specifica di opere precarie, non si riconosce né volume urbanistico, né superficie coperta.
- 3) **ambiti urbani unitari:** vie, isole pedonali o isolati dove è alta la presenza di attività commerciali. In tali ambiti, deve essere curata, insieme all'inserimento delle opere precarie, anche la eventuale sistemazione degli elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all'oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale. Tali interventi, potranno essere sia di iniziativa pubblica che privata, con l'obiettivo di affrontare in modo coordinato e omogeneo l'inserimento dei gazebo con gli eventuali elementi di arredo e di complemento urbano.

CAPO II

DISCIPLINA DEI GAZEBO

Art. 2 – Disciplina.

1. Il presente articolo disciplina gli interventi relativi alla installazione dei gazebo¹ a servizio di **attività**.
2. Le **attività** per le quali è ammessa tale installazione, sono specificatamente indicate nell'art. 4 del presente regolamento.
3. Per tutte le attività ammesse all'installazione sono immediatamente operative le norme riferite alle modalità costruttive, con particolare riferimento ai sistemi di fissaggio al suolo e alla temporalità, riportate in dettaglio negli articoli seguenti. Le attività ammesse, che dimostrino di aver già acquistato o già precedentemente installato e rimosso, il proprio gazebo in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono prevedere l'adeguamento dei colori, dei materiali e delle forme previste, entro il termine massimo di cinque anni a partire dalla data di approvazione del presente regolamento.
4. L'installazione dei gazebo può avvenire:
 - a cura dell'Amministrazione Comunale su suolo pubblico;
 - a cura delle singole attività private che possono installarli sulle aree private in proprietà, o sulle aree pubbliche ove concesso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Gazebo.

1. I gazebo, realizzati su aree private o su aree del demanio pubblico non comunale, devono far fronte ad esigenze limitate puntualmente nel tempo, devono essere di facile asportabilità e non devono comportare durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. A tal fine i materiali utilizzati ed i sistemi di ancoraggio al suolo devono essere tali da garantirne la facile rimozione alla scadenza.
2. L'installazione dei gazebo aventi le caratteristiche dettate nelle presenti norme, per i quali venga richiesta la installazione su suolo pubblico o aree private ad uso pubblico per le quali il Comune abbia comunque titolo, sono disciplinati secondo le norme regolamentari dell'Ente in materia o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale. Affinché sia garantito il rispetto delle presenti norme regolamentari e degli strumenti urbanistici in generale, l'autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo pubblico mediante la installazione di tali opere **dovrà essere rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale previo parere preventivo vincolante dell'Ufficio Edilizia Privata in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia della struttura con le vigenti norme, anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi interne all'Amministrazione.** Le norme specifiche per l'installazione e le dimensioni sono riportate all'art. 5

Art 4 - Individuazione degli Ambiti e delle Attività ammesse per l'installazione di Gazebo.

1. La tavola denominata **ALLEGATO 1**, al presente Regolamento, individua:
 - a) L'ambito di Via Roma e Via Amorotti;
 - b) L'ambito del Centro Urbano;
 - c) Gli ambiti urbani unitari;
2. La disciplina delle opere precarie, negli stabilimenti balneari e nelle attività dell'U.T.O.E. della costa è riportata all'art. 7 del presente Regolamento.

¹ Il gazebo è da intendersi quale opera precaria secondo le definizioni riportate all'art. 1 del presente regolamento.

3. Per ogni ambito, sono individuate in dettaglio le attività che possono installare i gazebo.

a) Ambito di Via Roma e Via Amorotti:

E' costituito dalle vie comprese nel perimetro delimitato da Via Albereta, Via Bicchieri, Piazza V. Veneto, Via Marconi, Via Fratti, Piazza del Popolo, Via Zava, Piazza XXV aprile, Viale Carducci, Via Amorotti, come rappresentato nella Tavola allegata denominata, **ALLEGATO 1** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

In tale ambito, le **attività ammesse** all'installazione dei Gazebo **sono esclusivamente quelle di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande**. Sono escluse tutte le altre attività di somministrazione non collegate alla autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.

Altresì, in tale ambito, in ragione dei problemi legati alla visibilità, sicurezza e circolazione, il limite massimo sostenibile di occupazione di suolo assentibile per l'installazione dei gazebo **è determinato in numero 11 (undici) moduli**, di tipologia e dimensioni indicate in dettaglio all'art. 5.

Per le motivazioni sopra riportate, nell'ambito di Via Roma e Via Amorotti, **sino al 31/12/2009**, non potranno essere installati ulteriori gazebo, rispetto al numero massimo sostenibile, determinato nel numero di 11 (undici), relativo esclusivamente alle attività ammissibili attivate o esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto.

A partire dalla data del **01/01/2010**, l'Amministrazione Comunale, in considerazione del numero di attività esistenti potenzialmente aventi diritto, alle necessità e bisogni manifestati, e al numero massimo sostenibile di moduli in ragione dei problemi legati alla visibilità, sicurezza e circolazione, pubblicherà apposito bando pubblico, per la determinazione di una graduatoria di assegnazione.

b) Ambito del centro urbano:

E' costituito dal restante perimetro incluso dal viale Matteotti, dalla strada a sud della Ferrovia Roma-Pisa, dall'area ex – Ilva, come rappresentato nella Tavola allegata denominata, **ALLEGATO 1** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

In tale ambito, le **attività ammesse** all'installazione dei gazebo **sono quelle dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande**.

E' ammessa altresì l'installazione di gazebo finalizzati alla somministrazione non assistita da parte degli esercizi di vicinato, **settore alimentare e non alimentare, per un periodo massimo di sei mesi.**

c) Gli ambiti urbani unitari:

Gli ambiti urbani unitari, sono costituiti da quelle, vie, isole pedonali o interi isolati dove è alta la presenza di attività commerciali. Proprio tale alta concentrazione di attività, presuppone che l'eventuale sistemazione degli elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all'oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale, che accompagnano l'installazione dei gazebo, sia particolarmente curata e sottoposta a progetto unitario. I progetti unitari, potranno essere sia di iniziativa pubblica che privata, e dovranno perseguire il principale obiettivo di affrontare e risolvere in modo coordinato e omogeneo, l'inserimento dei gazebo ammessi per le singole attività, con gli eventuali elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all'oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale.

La Tavola denominata **ALLEGATO 1**, individua i seguenti ambiti urbani unitari:

- AU-1 (via Litoranea da via Isola di Giannutri a Via Isole Tremiti);
- AU-2 (Viale Italia da Via Isola del Giglio a via Isole Egadi);
- AU-3 (Via Litoranea da Via Rossini a Via Bartoli);
- AU-4 (porzione del lungomare, Viale Italia);
- AU-5 (Via della Repubblica dall'incrocio con Via Vespucci all'incrocio di Via Pisa, Via Lucca);
- AU-6 (Via del Casserello dalla rotonda del Viale Europa a Via Romagna)
- AU-7 (perimetro di Salciaina dell'area compresa tra le vie. Collacchie, Largo d'Iseo, Lago Trasimeno, Lago Bolsena e Lago Maggiore)

In tali ambiti, le attività ammesse all'installazione dei gazebo sono quelle dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. E' ammessa altresì l'installazione di gazebo finalizzati alla somministrazione non assistita da parte degli esercizi di vicinato, **settore alimentare e non**

alimentare, per un periodo massimo di sei mesi. Ulteriori indicazioni riferite agli ambiti urbani unitari, sono riportate all'art. 6 del presente atto.

Art. 5 - Gazebo installati da privati, a servizio delle attività ammesse. Definizione delle modalità costruttive: tipologia, dimensioni, sistemi di fissaggio e temporalità .

1. I gazebo, quali opere precarie costituiti da una struttura verticale astiforme, con copertura in tela, completamente aperta su tutti i lati, installati a cura dei singoli gestori, a servizio delle attività ammesse, devono avere le caratteristiche di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze limitate puntualmente nel tempo e non comportanti durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio. Le caratteristiche del gazebo devono essere tali da garantire la facile rimozione alla scadenza del periodo prefissato.

2. Le nuove istanze finalizzate alla installazione dei gazebo, con esclusione di quelle riferite alle opere precarie negli stabilimenti balneari e nelle attività dell'U.T.O.E. della costa che sono specificate all'art. 7 del presente Regolamento, devono rispettare, le seguenti modalità costruttive, con particolare riferimento:

- a) alla tipologia,
- b) alle dimensioni;
- c) ai sistemi di fissaggio al suolo;
- d) alla temporalità;
- e) alle prescrizioni particolari;

a) Tipologia:

I gazebo devono essere costituiti da una struttura verticale astiforme, di forma quadrata o rettangolare con copertura in tessuto a capanna o padiglione, con quattro sostegni e piastre di base realizzate in materiale metallico color grigio ghisa.

Non sono ammessi gazebo in legno né coperture in cannucciato od altri elementi di chiusura a grigliato ecc...

Nei gazebo dell'ambito di Via Roma e Via Amorotti, non sono ammesse pedane in legno. Negli altri ambiti sono ammesse le pedane in legno sotto il gazebo soltanto al fine di assecondare le pendenze della viabilità pedonale.

Non è concessa l'installazione di vasi o separazioni di alcun genere fra la zona dell'esercizio commerciale ed il resto della strada, fatta eccezione per la collocazione di pannelli laterali di altezza massima da terra di ml. 1,60, rimovibili, di materiale trasparente ed infrangibile con struttura metallica color grigio ghisa, direttamente correlati all'utilizzo eventuale di funghi calorifici, e/o elementi scaldanti.

Il periodo di permanenza dei pannelli divisorii è limitato al periodo di utilizzo dei funghi calorifici, i quali sono consentiti in appoggio ed all'interno dell'area di occupazione dei gazebo. Le forme ed i materiali dei pannelli dovranno armonizzarsi con quelle del gazebo e del contesto ambientale.

La gamma dei colori delle tende a copertura dei gazebo è quella dell'ecrù e dei colori pastello, in armonia con le caratteristiche cromatiche del contesto ambientale.

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico costituite solamente dalla pedana con tavoli.

b) Dimensioni:

In assenza di viabilità e/o aree di parcheggio, i gazebo possono avere dimensione esterne massime fino a ml. 3,50x3,50, pari ad una superficie netta massima di circa 12,25 mq. L'altezza di gronda massima è determinata in cm. 220.

I gazebo installati in prossimità di strade pubbliche, o in presenza di aree destinate al parcheggio, non possono avere dimensioni superiori a quelle di un posto auto, pari a circa a ml. 2,00 x 5,00, pari a una superficie netta di 10,00 mq. L'altezza di gronda anche in questo caso è determinata in cm. 220. La superficie d'ingombro del gazebo deve rimanere all'interno della linea interna o area interna di stallo.

c) Sistema di fissaggio al suolo:

Non è ammesso alcun tipo di fissaggio permanente o provvisorio a pavimento, ma dovranno essere ancorati mediante elementi di zavorra, quali ad esempio basi che dovranno essere rivestite in ferro,

sormontate da fioriere non in materiale plastico, di dimensioni contenute. Potrà anche essere previsto l'eventuale fissaggio a pedana, soltanto per gli ambiti diversi da Via Roma e Via Amorotti, ove le stesse sono ammesse al fine di assecondare le pendenze della viabilità pedonale.

d) Temporalità:

Il presente regolamento determina **due diverse temporalità** per l'installazione dei gazebo in relazione al tipo di attività:

d.1) Per le attività finalizzate alla somministrazione non assistita da parte degli esercizi di vicinato, settore alimentare e non alimentare, è consentita l'installazione dei gazebo per un periodo massimo di sei mesi.

Alla scadenza del periodo temporale ammesso o della concessione di suolo pubblico i gazebo, devono essere totalmente rimosse con rimessione in pristino dell'area occupata in virtù del titolo concessorio entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo abilitante l'occupazione del suolo pubblico. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.

d.2) Per le attività di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è consentita l'installazione dei gazebo per un periodo continuativo inferiore all'anno.

L'installazione dei gazebo, per le attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è quindi consentita per il **periodo continuativo inferiore all'anno**, con obbligo di rimozione secondo le modalità di seguito specificate, nel termine di **10 giorni** dalla scadenza. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.

Alla scadenza del periodo temporale ammesso o della concessione di suolo pubblico i gazebo, per le attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere totalmente rimosse con rimessione in pristino dell'area occupata in virtù del titolo concessorio entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo abilitante l'occupazione del suolo pubblico. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.

e) Prescrizioni particolari:

Fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada, i gazebo dovranno essere installati ad almeno **ml 5,00** di distanza da incroci stradali.

Le aree oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con gazebo:

- non potranno in alcun modo superare la superficie massima di due moduli: cioè pari a ml. 3,50 x 7 per il modulo quadrato e pari a ml 2,00x10,00 per il modulo rettangolare;
- non potranno eccedere il fronte prospiciente l'attività alla quale afferiscono;

Sono da escludere le occupazioni di suolo pubblico frontali e/o contrapposte ad attività già esistenti che usufruiscono di spazi all'aperto.

Dovrà sempre rimanere lungo le vie pubbliche anche se pedonali:

- una carreggiata libera e idonea a consentire il passaggio eventuale di mezzi di soccorso;
- un passaggio pedonale continuo e libero, largo almeno ml. 1,50 e/o corrispondente al marciapiede esistente posto fra l'esercizio pubblico e la struttura temporanea.

L'eventuale installazione di w.c. chimici o box in legno atti a sopperire esigenze contingenti e limitate nel tempo potranno essere installati esclusivamente nelle aree private di pertinenza delle attività ammesse.

Art. 6 - Ambiti urbani unitari.

1. Tali ambiti urbani unitari, individuati e descritti nella tavola denominata **ALLEGATO 1**, sono costituiti dalle seguenti vie, isole pedonali, e interi isolati dove è alta la presenza di attività commerciali:

- AU-1 (via Litoranea da via Isola di Giannutri a Via Isole Tremiti);
- AU-2 (Viale Italia da Via Isola del Giglio a via Isole Egadi);
- AU-3 (Via Litoranea da Via Rossini a Via Bartoli);

- AU-4 (porzione del lungomare, Viale Italia);
- AU-5 (Via della Repubblica dall'incrocio con Via Vespucci all'incrocio di Via Pisa, Via Lucca);
- AU-6 (Via del Casserello dalla rotonda del Viale Europa a Via Romagna)
- AU-7 (perimetro di Salciaina dell'area compresa tra le vie. Collacchie,Largo d'Iseo, Lago Trasimeno,Lago Bolsena e Lago Maggiore)

Per tali aree, si prescrive:

1) che i gazebo rispettino quanto indicato al precedente art. 5 con particolare riferimento:

- alle attività ammesse;
- alla tipologia;
- alle dimensioni,
- ai sistemi di fissaggio;
- alla temporalità.

2) che l' eventuale sistemazione degli elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all'oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale, che accompagnano l'installazione dei gazebo, siano conformi a quanto indicato al successivo **art. 16** del presente atto e che siano particolarmente curati e sottoposti a progetto unitario. I progetti unitari, potranno essere sia di iniziativa pubblica che privata, potranno riguardare anche singoli isolati o settori specifici di intervento, e dovranno perseguire il principale obiettivo di affrontare e risolvere in modo coordinato e omogeneo, l'inserimento dei gazebo ammessi per le singole attività, con gli eventuali elementi di arredo e di complemento urbano, connessi all'oggettistica legata alle funzioni di tipo commerciale.

3) che, qualora siano inoltrate istanze da parte delle attività, per l'installazione dei gazebo su fronti opposti della viabilità, potrà essere richiesto di elaborare il progetto unitario, anche per singoli settori specifici di intervento della via o dell'isolato, al fine di garantire la normale circolazione urbana, con particolare riferimento alla circolazione di emergenza e pronto soccorso.

2. Per quanto sopra, su progetto unitario dell'Amministrazione Comunale o su progetto unitario di iniziativa privata presentato da più esercenti delle attività ammesse, sarà possibile prevedere, oltre l'installazione dei gazebo anche l'inserimento di tutti quegli elementi di complemento di arredo quali pedane, tendaggi o ombrelloni, vasi di piante, fioriere, che implicino temporaneo appoggio a terra.

3. Le linee guida per l'elaborazione dei progetti relativi agli ambiti urbani unitari, riferiti agli elementi di cui sopra, sono di seguito riassunte:

- 1 disegno degli elementi da inserire, essenziale e geometrico,
- 2 pedane con elementi di legno al naturale, semplicemente appoggiate al suolo
- 3 eventuali tendaggi e/o ombrelloni di colore ecru, In particolare, per tutte le coperture stagionali la gamma dei colori determinata è quella dell'ecru e dei colori pastello, in armonia con le caratteristiche cromatiche del contesto ambientale.

4. A quanto sopra si può derogare per forme e materiali, sempre e comunque a fronte di un progetto che affronti in maniera organica l'ambito urbano unitario. I progetti dovranno documentare anche i modelli delle sedie, dei tavoli, degli eventuali vasi con piante e/o di ogni altra oggettistica di servizio o decorativa, che dovranno di norma essere uniformati per forma, materiale e colore.

Art. 7 – Opere precarie negli stabilimenti balneari e nelle attività nell' U.T.O.E. della Costa .

1. L'installazione delle opere precarie è ammessa per gli stabilimenti balneari e le attività incluse nell' U.T.O.E. della Costa. I criteri e le condizioni da rispettare sono riportate di seguito.

2. Le opere precarie possono essere installati solamente nel periodo che va dal **15 aprile al 15 ottobre**, potranno essere realizzati in tela, legno, con struttura astiforme, in ferro, o alluminio elettroverniciato. La semplice asportazione, dovrà garantire la rimessa in pristino dei luoghi.

Le opere precarie, dovranno risultare integrati nella progettazione dello stabilimento balneare, o dell'attività interessata, garantendo la qualità degli stessi nel rispetto dell'omogeneità formale di colori e materiali. La loro collocazione sull'arenile dovrà avvenire secondo il progetto autorizzato.

3. Per gli stabilimenti balneari inclusi nell'abitato delle "baracche" le opere precarie potranno essere installate soltanto nella porzione di arenile individuato nella Tavola 14 del Piano Particolareggiato di riferimento.

4. Gli stabilimenti balneari e le attività, incluse nell'U.T.O.E. della Costa, in possesso delle licenze di esercizio amministrative e demaniali non stagionali ma valide per tutto l'anno, possono installare opere precarie per periodi continuativi più lunghi dell'intervallo temporale **15 aprile / 15 ottobre, fermo restando sempre che, il periodo dovrà essere comunque inferiore all'anno, con l'obbligo di rimozione nel termine di 10 giorni dalla scadenza.** La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.

5. La installazione è ammessa previa acquisizione di nulla osta per la tutela del vincolo paesistico-ambientale e di autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, salvo il possesso della eventuale concessione demaniale marittima per la loro realizzazione e mantenimento.

Art. 8 - Obbligo dell'acquisizione del nulla-osta.

1. Tutti i gazebo, da installare su area pubblica o privata, ove ricadenti su aree sottoposte a vincolo paesistico ambientale, sono soggette al preventivo nulla osta paesistico-ambientale, nonché ad autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane se ricadenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

Art. 9 - Ambito temporale.

1. Con esclusione delle installazioni relative agli stabilimenti balneari e alle attività dell'U.T.O.E. della costa che sono specificate all'art. 7 del presente Regolamento, sono determinate, **due diverse temporalità** per l'installazione dei gazebo, in relazione al tipo di attività:

a) Per le **attività finalizzate alla somministrazione non assistita da parte degli esercizi di vicinato, settore alimentare e non alimentare,** è consentita l'installazione dei gazebo per un **periodo massimo di sei mesi.** Alla scadenza del titolo legittimante o della concessione di suolo pubblico, i gazebo devono essere totalmente rimossi con rimessione in pristino dell'area occupata in virtù del titolo concessorio entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo abilitante l'occupazione del suolo pubblico. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.

b) Per le **attività di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande,** è consentita l'installazione dei gazebo per un **periodo continuativo inferiore all'anno.**

L'installazione dei gazebo, per le attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è quindi consentita per il **periodo continuativo inferiore all'anno,** con obbligo di rimozione secondo le modalità di seguito specificate, nel termine di **10 giorni** dalla scadenza. La permanenza sul territorio oltre il periodo autorizzato costituirà ad ogni effetto abuso edilizio perseguibile e sanzionabile ai sensi delle norme repressive sugli abusi.

2. Non sono soggette a termini temporali le costruzioni temporanee funzionali a lavori oggetto di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività; in tal caso la permanenza delle opere precarie a servizio del cantiere è ammessa per tutto il termine di validità del titolo edificatorio.

CAPO III

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI PER L' INSTALLAZIONE. OBBLIGHI E SANZIONI.

Art. 10 – Titolo abilitativo per la installazione.

1. Chiunque intenda realizzare gazebo a servizio delle attività ammesse dalla presente disciplina, su area privata o su area del demanio pubblico non comunale, deve presentare, previo ottenimento dei nulla osta e autorizzazioni necessarie come di seguito elencate, apposita **Denuncia di inizio attività**, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, completa della seguente documentazione:

- a) Dichiarazione a firma del richiedente avente titolo dalla quale risulti chiaramente il periodo di installazione richiesto;
- b) N. 2 Planimetrie di zona in scala 1:1.000 e 1:2.000;
- c) N. 2 Elaborati grafici relativo al gazebo da installare e relazione sui materiali impiegati e modalità di installazione e rimozione redatti da tecnico abilitato;
- d) Documentazione fotografica dei luoghi in doppia copia;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo a realizzare l'intervento, con particolare riferimento alla attività esercitata ;
- f) Nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, **ove occorra**, acquisito tramite autonomo e precedente procedimento di istanza di rilascio;
- g) Autorizzazione doganale, **ove occorra**, acquisita tramite autonomo e precedente procedimento di istanza di rilascio presso l'Agenzia delle Dogane.

2. La documentazione di cui ai punti f) e g) , necessaria ai fini del rilascio del prescritto **parere urbanistico-edilizio**, dovrà comunque essere preventivamente acquisita tramite autonoma ed analoga procedura anche da chi proponga istanza alla Polizia Municipale per la occupazione di suolo pubblico per la installazione dei gazebo a servizio di attività esistenti. Per le procedure per la installazione dei gazebo a servizio di attività esistenti da installare su suolo pubblico si rimanda alle prescrizioni precedentemente riportate.

Art. 11 – Installazione di opere precarie ad uso cantiere e di servizio.

1. L'installazione di opere precarie ad uso cantiere e di servizio, qualora non individuata negli elaborati tecnici e grafici allegati al permesso di costruire o denuncia di inizio attività lavorativa, è ammessa a seguito di presentazione di ulteriore e specifica **denuncia di inizio attività**.

Tale **denuncia di inizio attività**, per l'installazione delle opere precarie ad uso cantiere e di servizio, che potrà riportare negli elaborati grafici anche tutti gli altri elementi rilegati alla sicurezza del cantiere, quali recinzioni, accessi, aree deposito materiali, carico e scarico ect, dovrà essere corredata da elaborati tecnici attestanti le caratteristiche delle opere, subordinatamente al possesso di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, ed è consentita per il periodo di validità di tali atti.

Art. 12 – Titolo abilitativo alla installazione di opere precarie ad uso sportivo o a servizio di impianti o strutture sportive di proprietà comunale.

1. La installazione di opere precarie ad uso sportivo o a servizio di impianti e strutture sportive di proprietà comunale è soggetta alla seguente disciplina:

- a) Qualora trattasi di opera pubblica comunale, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di

assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

b) qualora trattasi di opera necessaria per le esigenze, dei legittimi gestori delle aree o delle opere comunali, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di cui al punto precedente, dovrà essere presentata a carico dei gestori aventi titolo, apposita **denuncia di inizio attività**, corredata da elaborati tecnici che specificino le caratteristiche delle opere, e contenente le motivazioni ed il periodo di utilizzo, sempre inferiore all'anno. Tra la documentazione da presentare insieme alla **denuncia di inizio attività** dovrà essere sempre allegato **il parere positivo dell'Ufficio Patrimonio e del Settore Lavori Pubblici alla installazione delle opere precarie.**

Qualora trattasi, di coperture mediante palloni pressostatici di impianti sportivi esistenti la presentazione della **denuncia di inizio attività** è subordinata alla stipula di idonea fidejussione a garanzia della rimozione.

Art. 13 - Installazione di gazebo a servizio di manifestazioni.

1. Sono esclusi dalla presente disciplina le installazioni di gazebo, inerenti mercati settimanali o stagionali, sia fissi che temporanei.

2. Le installazioni di gazebo a servizio di manifestazioni di durata inferiore ai sessanta giorni consecutivi, previo l'ottenimento del titolo di occupazione di suolo pubblico ove necessario, sono soggette a semplice comunicazione, con indicazione delle caratteristiche del gazebo e dei termini di inizio e fine della manifestazione.

3. La installazione di gazebo, su suolo privato, a servizio di manifestazioni per esposizioni, mostre, fiere, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive e similari, che ecceda i sessanta giorni e che non riguardino i mercati settimanali o stagionali, è soggetta a **denuncia di inizio attività**, corredata di relazione ed elaborati tecnici che ne specificheranno le caratteristiche e contenente le motivazioni ed il periodo di utilizzo, sempre inferiore all'anno.

4. Le installazioni di tali gazebo su suolo pubblico, sono disciplinati secondo le norme regolamentari dell'Ente in materia di occupazione di suolo pubblico o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale. Affinché sia garantito il rispetto delle presenti norme regolamentari e degli strumenti urbanistici in generale, l'autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo pubblico mediante la installazione dei gazebo **dovrà essere rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale previo parere preventivo vincolante dell'Ufficio Edilizia Privata in ordine alla compatibilità urbanistico- edilizia della struttura con le vigenti norme, anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi interne all'Amministrazione.**

Art. 14 - Obblighi degli interessati titolari.

1. Allo scadere temporale del titolo abilitativo, è fatto obbligo ai titolari, di procedere, oltre alla rimozione del gazebo, autorizzato in via temporanea, al contestuale ripristino dell'area di sedime nella condizione originaria entro e non oltre 10 giorni dalla decadenza del titolo abilitativo.

Art. 15 - Sanzioni secondo le norme repressive degli abusi

1. La permanenza sul territorio di qualunque gazebo privo di titolo abilitativo o con titolo abilitativo scaduto, costituirà ad ogni effetto abuso edilizio sanzionabile secondo le norme della L.R.T. 1/05. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in materia di Demanio Marittimo ed occupazione di aree pubbliche.

CAPO IV
COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO

Art. 16 - Definizione di complementi di arredo urbano.

1. I complementi di arredo urbano sono disciplinati distintamente in riferimento:

- All'ambito del Centro Urbano, riportato al successivo art. 17 del presente testo.
- All'Ambito di Via Roma e Via Amorotti, riportato al successivo art. 18 del presente testo.

Al di fuori degli ambiti sopra descritti, valgono le seguenti norme generali.

2. Si intendono per complementi di arredo:

- le bacheche;
- le mostre a muro;
- le insegne;
- i cartelli pubblicitari;
- le tende;
- le serrande a rotolo e cancelli estensibili.

3. Ad esclusione di quanto indicato all'art. 17 e art. 18, del presente testo, è stabilito che le insegne, i cartelli, le lampade e lampioni, le tende, i rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei negozi, le mostre-vetrine e le serrande dei negozi stessi, le relative diciture, le mostrine a muro, i quadri e le tabelle di pubblicità, gli oggetti che a scopo pubblicitario ed a qualsiasi altro scopo si intenda apporre alle fronti o sotto i portici dei fabbricati, dovranno essere eseguiti e posti in opera a regola d'arte e dovranno risultare in armonia con le linee architettoniche e con le tinte e decorazioni dei fronti e dei portici medesimi.

4. Per l'installazione di mostre, insegne, tabelle pubblicitarie, cartelli, vetrine, tende, serrande, ecc., nuove sono da osservare le seguenti norme:

- **Insegne:**

E' consentita l'installazione di insegne purché site totalmente su area privata o su aree ove risulti il consenso da parte di tutti i proprietari. Allegato all'istanza, che dovrà essere prodotta all'Ufficio Polizia Municipale, dovrà essere presentato un progetto rappresentativo della collocazione dell'insegna ove questa sia riportata in adeguata scala grafica (1:100; 1:50; 1:10) in relazione ai prospetti interessati. Il responsabile del Procedimento, formulerà nei termini previsti dalle disposizioni vigenti il parere motivato di accoglimento o diniego dell'istanza presentata previa assunzione di parere vincolante da parte dell'Ufficio Edilizia Privata. Nella progettazione di fabbricati destinati ad attrezzature commerciali, industriali, artigianali, o alberghiere dovranno prevedersi le eventuali future sistemazioni delle insegne

- **Mostre a muro e bachece**

La sporgenza delle mostre a muro non deve mai essere maggiore di cm. 12, misurati dal vivo del muro a cui sono applicate, la loro dimensione non potrà superare i mq. 2,00 e la loro installazione non sarà consentita quando ostino motivi estetici, o di circolazione.

- **Tende e tendoni**

I tendoni nelle arcate dei portici, di regola, dovranno essere collocati sulla linea esterna del fusto delle colonne o dei pilastri, dovranno avere in mezzo un taglio verticale e dovranno essere posti all'altezza di almeno m. 2,20 dal suolo. In corrispondenza di passaggi obbligati i tendoni dovranno avere il bordo inferiore all'altezza di almeno m. 2,20 dal piano del pavimento. I tendoni non sono ammessi nelle arcate di testa. Nelle strade e piazze senza portico e senza marciapiede sopraelevato i tendoni devono rimanere aderenti e fissi alla relativa apertura se la larghezza della strada è inferiore a m. 3 . Nelle strade di larghezza compresa tra m. 3 e m. 5 la sporgenza massima potrà essere di m. 1,00; se la strada é larga più di m. 8 la sporgenza potrà raggiungere un ventesimo della larghezza, ma comunque non potrà superare i m. 1,50. Nelle strade e piazze con marciapiede sopraelevato i tendoni potranno sporgere dal muro fino a cm. 1,00 dal filo esterno del marciapiede ed avere un'altezza minima dal suolo di m 2,20.

I tendoni dovranno essere costruiti in modo da potersi alzare ed abbassare mediante appositi congegni, con intelaiature mobili che non portino deturpamento all'edificio e con materiali e tinte appropriate e dovranno essere mantenuti costantemente in buono stato. Sui balconi e loggiati privati è ammessa la installazione di tende purché omogenee per tutto l'edificio.

- **Serrande a rotolo e cancelli estensibili**

Nella collocazione di serrande a rotolo e cancelli estensibili non è ammessa alcuna sporgenza dal vivo del muro, all'infuori di quella determinata dal coprirotolo, che in ogni caso non dovrà sporgere oltre i cm. 12.

Art. 17 - Norme di dettaglio per la definizione dei complementi di arredo urbano nell'ambito di Via Roma e Via Amorotti, compreso numeri civici e toponomastica.

1. Il campo di applicazione del presente articolo riguarda gli edifici prospicienti l'ambito di via Roma, come perimetrata nella tavola denominata **ALLEGATO 1**.

2. I Complementi di arredo urbano nel perimetro di cui sopra sono disciplinati nel seguente modo:

- **PUBLICICISTICA PRIVATA**

- a) Non sono ammesse insegne a bandiera di nessun genere, ad eccezione delle farmacie o altre attività alle quali è concesso da norme nazionali, regionali e provinciali.
- b) Ai piani diversi dal piano terra sono ammesse insegne solo nell'ipotesi che negli stessi abbia sede principale l'attività pubblicizzata dall'insegna. In ogni caso, gli impianti dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche decorative dell'edificio e non interferire con gli elementi decorativi della facciata. Per i materiali si fa riferimento a quanto specificato ai successivi punti d) ed e).
- c) Le insegne non dovranno avere larghezza superiore a quella del foro vetrina e non dovranno avere altezza superiore a cm.50. Ove non risulti tecnicamente possibile realizzare le insegne all'interno del foro vetrina (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti, occlusione di parti impiantistiche e di aereazione), potranno essere accolte soluzioni alternative, previa presentazione di un progetto rappresentativo della collocazione dell'insegna in relazione ai prospetti interessati, laddove si dimostrino gli impedimenti tecnici rilevati.
- d) I materiali ammessi sono il ferro, l'acciaio, l'ottone, l'alluminio verniciato, il rame, il marmo, il vetro ed il legno; policarbonato di metile e policarbonati solo se coprenti e con colorazioni né fosforescenti né sgargianti. E' escluso l'alluminio anodizzato di qualsiasi tonalità e colore.
- e) E' vietato l'uso di luci lampeggianti. Oltre al "lettering" indicante le caratteristiche dell'attività, è possibile l'applicazione di marchi relativi ai tipi di prodotto commercializzato e/o il marchio sociale.
- f) E' ammessa la proiezione sulla parte di facciata riguardante l'attività e su pubblica via di fasci luminosi indicanti il logo e/o il nome dell'esercizio commerciale. Non sono ammesse immagini in movimento e colori sgargianti.
- g) Sotto i portici o nei loggiati, in caso di foro vetrina allineato con l'imposta dell'arco, non sono ammessi pannelli che non rispecchino la forma dell'arco.
- h) Elementi pubblicitari puntiformi provvisori, quali listini prezzi, bacheche, sagome, ecc., possono essere inseriti solo all'interno del foro vetrina.
- i) Non sono ammesse bacheche di nessun tipo al di fuori del foro vetrina sia appartenenti a privati che ad associazioni.
- j) E' ammesso l'appoggio su suolo pubblico, solo ai lati vetrina, di espositori con cestelli contenitori, o di vetrinette realizzate con struttura in color grigio ghisa e dotate di vetro infrangibile, di sagome semplici, esclusivamente per alloggiamento cartoline, souvenir o libri. Non è ammessa l'esposizione di altri articoli. E' consentito un numero massimo di 4 espositori per ogni esercizio.

L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è di norma esclusa in tutte le vie o spazi pubblici.

E' eccezionalmente consentita l'apposizione di corpi illuminanti in facciata a condizione che derivino da una progettazione in armonia con il contesto architettonico.

- h) E' ammessa l'applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell'attività di dimensioni contenute, in ottone, travertino, acciaio inox o policarbonato trasparente una per ogni esercizio commerciale.

Analoga disciplina si applica alle targhe relative all'esercizio di attività artigianali.

Nel caso di studi professionali, valgono le regole sopradette per quanto attiene la tipologia dei materiali, ma la dimensioni massima autorizzabile è 30x40.

Nel caso siano presenti, sullo stesso edificio, più targhe professionali, le stesse devono essere allineate verticalmente ed in pile di massimo 5 elementi, uguali per materiale.

• **PUBLICISTICA PUBBLICA E TOPONOMASTICA**

- a) Le targhe toponomastiche devono essere realizzate in travertino, con scritte incise composte di caratteri omogenei e dimensioni massime di cm. 40x50.
- b) Per le targhe degli edifici pubblici valgono gli stessi criteri previsti per la pubblicitaria privata.
- c) I numeri civici di nuova installazione, collocati a seguito di ristrutturazioni di facciate, devono essere realizzati in travertino, con scritta incisa di carattere omogeneo e dimensioni fisse di cm. 9x12.
- d) E' consentita l'installazione di bacheche solo ad uso dell'Amministrazione o di altri enti ed istituzioni pubbliche.
- e) Dette bacheche devono essere realizzate in legno naturale mordenzato castagno o in ferro colore grigio ghisa ed avere dimensioni massime di cm. 50x80. La contiguità di più bacheche impone l'omogeneità del materiale usato e delle dimensioni.
- f) In occasione di mostre temporanee realizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale è consentita l'installazione di pannelli su porzioni di fabbricato, l'apposizione di standardi monofacciali apposti in aderenza a fabbricati o collocati su pannelli disposti a capretta (sandwich).
- g) Non sono ammessi striscioni pubblicitari orizzontali o standardi bifacciali comunque appesi.
- h) Per i limiti temporali di apposizione valgono le norme stabilite in materia del vigente Codice della Strada e le relative sanzioni.
- i) I cartelli stradali ad indicazione veicolare e i cartelli di qualsiasi natura dovranno avere il palo di sostegno verniciato in colore grigio ghisa.
- j) Nell'area oggetto di intervento non sarà permessa l'apposizione di cartelli stradali indicatori delle attività commerciali.

• **ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO**

- a) Le tende saranno del tipo a caduta con braccetti e pantografo, di colore compatibile con l'assetto cromatico della facciata, preferibilmente color ecru; potranno presentare nella parte frontale una mantovana ricalante, anche eventualmente corredata di scritta di colore non sgargiante, riportante la tipologia dell'esercizio commerciale o il logo della ditta.

I bracci delle tende potranno essere realizzati in ferro, acciaio, ottone, in alluminio verniciato, policarbonato solo se coprente, con colorazioni né fosforescenti né sgargianti.

Il limite massimo di sporgenza dal filo facciata è di cm. 150, l'altezza minima nella parte inferiore è di cm. 220, misurata al bastone. Nel caso in cui il vano dell'apertura abbia altezza inferiore o uguale a 220 cm, sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice. Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

Non sono ammessi colori fosforescenti o sgargianti.

Non è ammessa l'installazione di tende a cappottina salvo che per le aperture ad arco.

Per le modalità di collocazione valgono le norme di cui al precedente art.16 .

- b) E' consentita l'apposizione di vasi in cotto per piante a foglia ed essenze fiorite, con l'esclusione di piante con spine (tipo cactus, rubinie, ecc.), in aderenza al muro, ai lati vetrina, con sporgenza massima di cm. 30, dei quali l'esercente dovrà assicurare la cura, pulizia e manutenzione.

E' altresì consentita la collocazione di vasi decorativi in cotto, al di fuori dei limiti di spazio sopra previsti, solo nell'ambito di una progettualità complessiva ed armonica prodotta dagli esercizi e nel rispetto della salvaguardia delle norme di sicurezza imposte dal rispetto delle regole di viabilità. Il progetto è soggetto a specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali. In quest'ultimo caso, le piante messe a dimora sulla sede stradale passano nella proprietà dell'Amministrazione Comunale, ma restano a carico degli esercenti gli oneri relativi alla pulizia, cura e manutenzione delle stesse.

- c) Nella scelta delle sedie e dei tavoli per occupazione esterna è vietato l'utilizzo della plastica, a meno che non riproduca fedelmente materiali nobili quali legno, ferro ecc.. Gli arredi devono comunque armonizzarsi con le caratteristiche cromatiche e architettoniche del contesto ambientale.

• **OGGETTISTICA**

- a) Le cassette postali ammesse sono quelle realizzate in materiale tipo ghisa anticata e quelle ricavate in una fessura del portone.
- b) I campanelli e le pulsantiere dovranno avere rifinitura esclusivamente in ottone.

Art. 18 - Norme di dettaglio per la definizione dei complementi di arredo urbano nella restante area inclusa nell'ambito del Centro Urbano.

1. Il campo di applicazione del presente articolo riguarda gli edifici inclusi nell'area dell'ambito del Centro Urbano, come perimetrato nella tavola denominata **ALLEGATO 1**.

2. I complementi di arredo urbano nel perimetro sopradetto, sono disciplinate nel modo seguente:

a) L'intervento dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche - decorative dell'edificio allorché contempra la sola sistemazione degli elementi illustrati ai punti:

1. Insegne
2. Targhe indicanti arti, mestieri e professioni
3. Tende frangisole
4. Illuminazione privata a servizio dei negozi
5. Contenitori distributivi ed espositivi

Per gli interventi all'interno di ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o porzioni di vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, come ad esempio le isole pedonali, le vie e gli isolati dove è alta la presenza di attività commerciali, si tenderà a privilegiare quelli che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.

• **INSEGNE**

- Le insegne relative agli esercizi oggetto di valore storico - ambientale devono essere conservate sotto il profilo formale.
- Le insegne non devono essere collocate su elementi decorativi delle facciate.
- Sono preferibili scritte apposte secondo il sistema tradizionale a lettere staccate.
- Sono vietate le insegne affisse a bandiera con esclusione di quelle indicanti servizi pubblici o servizi privati di interesse pubblico.
- Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce indiretta, pertanto è vietato l'uso di luci intermittenti e a variazioni di colore.

- Per quanto riguarda i colori, è doveroso attenersi alle compatibilità dell'aspetto cromatico dell'intera facciata, comunque è vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.
- Ove, non risulti tecnicamente possibile l'installazione delle insegne all'interno del foro vetrina, (in particolare nei casi di limitata altezza dei vani, eccessiva riduzione delle superfici aero-illuminanti come definite dal D.M. 05/07.1975, occlusione di parti impiantistiche e di areazione, ecc.) l'interessato dovrà presentare una motivata richiesta per una diversa collocazione, corredata da un progetto rappresentativo della installazione dell'insegna in adeguata scala grafica (1:100; 1:50;1:10) in relazione ai prospetti interessati, richiesta sulla quale l'Ufficio edilizia Privata esprimerà il proprio parere vincolante secondo le procedure del presente regolamento.
- Per diversa collocazione si intende l'installazione dell'insegna immediatamente sopra il foro vetrina e mai lateralmente, ove invece è ammessa esclusivamente l'applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell'attività di dimensioni contenute, una per ogni esercizio commerciale

• **TARGHE INDICANTI ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI**

- La collocazione di targhe indicanti arti, mestieri e professioni sull'esterno degli edifici è consentita ove non si venga ad interferire con decorazioni plastiche o pittoriche esistenti, devono presentare un aspetto decoroso ed uniformate.
- E' ammessa l'applicazione in facciata di targhe commerciali indicanti il logo dell'attività, di dimensioni contenute, in ottone, travertino, acciaio inox o policarbonato trasparente una per ogni esercizio commerciale.

• **TENDE FRANGISOLE**

- L'apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile.
- Le tende frangisole non dovranno nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce costituiti da rostre od altri elementi decorativi.
- Potranno pertanto essere collocate di norma all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile con braccetti e pantografo o a cappottina che non implicino appoggi e chiusure laterali.
- L'aggetto massimo consentito non può superare cm. 150 dal filo di facciata e dovranno essere arretrate di almeno cm. 30 dalla verticale innalzata dal ciglio esterno del marciapiede.
- I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno cm. 220 dal suolo, compresa ogni appendice, guarnizione o meccanismo.
- Nel caso in cui il vano dell'apertura abbia altezza inferiore o tutt'al più uguale a cm. 220 , sarà attentamente valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice.
- Nello stesso edificio le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.
- La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.
- I progetti presentati dovranno indicare le caratteristiche tecniche ed i colori delle tende già installate
- Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l'indicazione del logo dell'attività e delle ditte trattate.
- L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore.

• **ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DEI NEGOZI**

L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione è *di norma* esclusa in tutte le vie o spazi pubblici. E' eccezionalmente consentita l'apposizione di corpi illuminanti in facciata a condizione che derivino da una progettazione in armonia con il contesto architettonico

- **CONTENITORI ESPOSITIVI E DISTRIBUTIVI**

- Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili.
- Per tali contenitori è vietata categoricamente l'installazione ex-novo, ad eccezione di quelli informativi delle farmacie.
- Per quanto concerne le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, etc., non potranno trovare posizionamento in facciata. Pertanto dovranno, nel caso di necessità di installazione, trovare alloggio all'interno della vetrina della sede.
- L'Amministrazione, su richiesta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Urbano.
- Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat etc. Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata.
- Potranno essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.
- Nel caso di esercizi commerciali sarà consentita l'installazione temporanea, per il periodo estivo, durante il solo orario di apertura dell'esercizio medesimo e fermo restando il rispetto del decoro cittadino, di contenitori od oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.

Art. 19 - Procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi.

1. I titoli abilitativi dei complementi di arredo urbano di cui al presente capo sono rilasciati dall'Ufficio Polizia Municipale su istanza degli interessati corredata da documentazione fotografica e da grafici relativi alla struttura, previo parere vincolante dell'Ufficio Edilizia Privata.

CAPO V
SANZIONI

Art. 20 - Sanzioni

1. La mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte dal presente regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa da 25 Euro a 500 Euro e con l'obbligo della immediata rimozione delle strutture o impianti non conformi.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative repressive degli abusi di cui al precedente art.15 e le sanzioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada.

CAPO VI
ALLEGATI

Art. 21 - Allegati.

1. E' allegato al presente atto, facendone parte integrate e sostanziale, la Tavola denominata **ALLEGATO 1**, che riporta i perimetri dell'ambito di Via Roma e Via Amorotti, dell'ambito del centro urbano, degli ambiti urbani unitari.